



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.**  
Piazza Santa Barbara 7  
20097 San Donato Milanese (MI)

Milano, 1 Settembre 2014

### **Osservazioni alle proposte del DCO n. 30 in recepimento della Delibera AEEGSI 137/2014/R/gas in materia di allocazione capacità trasporto Reg. UE 984/13**

Desideriamo innanzitutto segnalare come, in base alle tempistiche e ai prodotti proposti, l'utente nell'anno termico 2014/2015 non possa accedere a prodotti diversi dal prodotto mensile, a meno che non abbiano decorrenza ottobre 2014. Ciò crea un'evidente criticità per gli operatori, che si trovano a dover 1) necessariamente richiedere il conferimento del prodotto mensile, con evidente aggravio burocratico e creazione di potenziali congestioni e, 2) corrispondere la tariffa di trasporto maggiorata del moltiplicatore, decisamente penalizzante rispetto a prodotti più lunghi.

Chiediamo quindi in tal senso di ripristinare per l'anno termico 2014/2015 i prodotti preesistenti. Solo se questo non fosse possibile, e al fine di non imporre ingiusti oneri nei confronti degli operatori, riterremo opportuno chiedere all'Autorità di rivedere i coefficienti moltiplicativi del corrispettivo CPe per il prodotto mensile (riportandolo ad esempio al coefficiente trimestrale) per tener conto di questo periodo transitorio.

Riportiamo quindi a seguire alcune specifiche considerazioni riferite ai diversi paragrafi soggetti a modifica:

- Relativamente a quanto previsto dal Capitolo 5 paragrafo 1.1.1) riterremo opportuno riformulare la parte inerente i requisiti, integrando quanto previsto dal Dlgs. 93/11 e dal D.M. 2 agosto 2011:

*"D.M. 2 agosto 2011 - Art. 1*

*Campo d'applicazione*

*1. L'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, prodotto in Paesi sia appartenenti all'Unione europea, sia non appartenenti all'Unione europea, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, nonché mediante carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero).*

*2. L'attività di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, e' soggetta a comunicazione, da inviare trenta giorni prima del suo inizio al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente agli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e al certificato camerale del soggetto importatore, ove*



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*questo non sia già in possesso del Ministero. Con successiva circolare della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche saranno indicate le modalità per l'invio per via informatica di detta comunicazione”.*

- Con riferimento generale al paragrafo 3 del Capitolo 5, si segnala che, relativamente alle unità di misura utilizzate in sede di conferimento, il testo risulterebbe esser dispersivo. Si chiede pertanto che sia previsto chiaramente dal Codice di Rete che:
  - le offerte di conferimento da parte dei richiedenti siano espresse in kWh/h;
  - la comunicazione relativa agli esiti del conferimento da parte di Snam Rete Gas a ciascun partecipante sia espressa in kWh/h.

Considerata l'attuale predisposizione a livello europeo delle regole relative all'allocazione di nuova capacità e capacità incrementale che andranno ad integrare il Codice CAM, si chiede inoltre che tali principi si applichino anche relativamente allo svolgimento delle Open Season (rif. paragrafo 8).

Sarebbe poi opportuno che il Potere Calorifico Superiore di riferimento per il calcolo delle capacità di trasporto, espresse in kWh/h, sia definito individualmente per ciascun Punto di Entrata RN, previa consultazione con i sistemi adiacenti.

- In riferimento al Capitolo 5 - paragrafo 3.1) in merito al calcolo della capacità disponibile si segnala che il testo proposto pare non coincidere con quanto previsto dalla Delibera 137/2014/R/gas. La proposta dispone infatti che durante il conferimento del prodotto annuale presso i punti interconnessi con UE e Svizzera, per ogni anno, venga riservato per il conferimento di capacità:
  - annuale, trimestrale, mensile e giornaliera per una durata massima di 5 anni: il minore tra la capacità disponibile e il 10% della capacità esistente presso il punto;
  - trimestrale, mensile e giornaliera un ulteriore quantitativo pari al minor tra la capacità disponibile per il conferimento e il 10% della capacità esistente sul punto

La Delibera 137/2014 nell'articolo 9bis.3 prevede che (solo se disponibile) venga riservato un 10% ai prodotti al massimo trimestrali e solo successivamente sia calcolato un ulteriore quantitativo da riservare a prodotti di durata massima di 5 anni (pari al minor valore tra 10% e la capacità disponibile netta di quella già dedicata ai prodotti di più breve durata, calcolata allo step precedente):

*“9bis.3 L'impresa di trasporto conferisce la capacità annuale esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo fino ad una durata massima di quindici anni, riservando in ciascun anno, limitatamente ai punti interconnessi con paesi dell'Unione Europea e con la Svizzera:*

- a) un quantitativo pari al minor valore fra la capacità disponibile ed il 10% della capacità tecnica al conferimento di prodotti di capacità di durata non superiore a tre mesi;*



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*b) un ulteriore quantitativo pari al minor valore fra la capacità disponibile, al netto del quantitativo di cui alla precedente lettera a), ed il 10% della capacità tecnica al conferimento di capacità per una durata massima di cinque anni”.*

In assenza di una logica sequenziale, riteniamo che l’applicazione del meccanismo così come proposto potrebbe non fornire lo stesso esito della procedura prevista dalla Delibera 137/2014 nel caso in cui la capacità disponibile fosse inferiore al 10% al momento del calcolo del quantitativo di capacità da riservare a prodotti annuali, trimestrali, mensili e giornalieri per una durata massima di 5 anni.

Di conseguenza (anche in ottemperanza alle previsioni del Network Code CAM) si suggerisce di riportare fedelmente nel Codice di Rete quanto previsto dalla Delibera 137/2014.

- Il Capitolo 5 ai paragrafi 3.2.3) 3.3.3) e 3.4.3) riporta:

*“Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l’utilizzo della capacità così assegnata.”*

Auspichiamo uno spostamento della deadline entro cui comunicare gli *shipper pairs* da tre giorni prima al giorno prima, in modo tale da risultare coerenti sia con gli altri paesi europei, sia con le tempistiche previste per il prodotto giornaliero. Inoltre riteniamo opportuno suggerire l’informatizzazione del servizio finora eseguito in modalità cartacea.

- Rileviamo inoltre che, al Capitolo 5 - paragrafo 3.5.3), i requisiti per il conferimento proposti per il prodotto giornaliero sembrerebbero in contraddizione con la nota 1 inserita nel paragrafo 1.1.1) sempre del Capitolo 5: *“Attestazioni non richieste ai fini del conferimento di capacità di durata giornaliera”.*

Inoltre si segnala che la Delibera 137/2014 (all’Art 8.2.1) prevede che i requisiti si riferiscano ai Punti di Entrata interconnessi con l’estero esclusa la Svizzera: si suggerisce pertanto di aggiungere questa precisazione nel paragrafo 1.1.1).

Con specifico riferimento invece alle *bundled auctions* e alla connessa gestione della capacità di interconnessione, desideriamo sottoporvi alcune proposte.

Si evidenzia che, rispetto alle aste per la capacità *bundled* di tipo *day-ahead*, già strutturate e operative sulla piattaforma PRISMA, ci risulta che uno dei requisiti essenziali per l’accesso alle aste prevede che il soggetto che intende acquistare capacità deve essere direttamente titolare dei



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

contratti di trasporto presso entrambi i TSO coinvolti nella gestione dell'interconnessione (es. per quanto concerne TAG, l'operatore che intende comprare capacità deve essere shipper sia in Austria che in Italia). Gli operatori che non dispongono direttamente di tale requisito, di fatto vengono esclusi dall'accesso alle aste.

Con riferimento alle aste per la capacità bundled annuale, trimestrale, mensile e giornaliera, di cui la presente consultazione si occupa, sembra chiaro dalla formulazione delle proposte che si intenda replicare lo stesso requisito anche con riferimento a tali tipologie di capacità. Esprimiamo però perplessità nei confronti di tale aspetto, che rappresenterebbe un elemento di rigidità che potrebbe determinare difficoltà di accesso alle aste e ridurre l'appetibilità della bundled capacity.

Pur condividendo i principi generali del CAM (Capacity Allocation Mechanism), chiaramente espressi sia nel Regolamento UE 984/2013 che nella stessa delibera AEEGSI 137/2014/R/gas (procedure di nomination coordinata tra i TSO confinanti, impossibilità di cedere la capacità bundled in maniera "disgiunta" sul mercato secondario, esigenza di disporre di entrambi i contratti di trasporto), si ritiene che nell'ambito della consultazione in oggetto, vi siano dei margini per garantire un necessario livello di flessibilità nell'accesso alle bundled auctions e nella relativa gestione, salvaguardando al contempo la disciplina nel suo complesso. Del resto non pare che il CAM imponga all'operatore che intende aggiudicarsi capacità bundled l'obbligo di diventare in prima persona shipper su entrambi i lati della frontiera.

In particolare, si potrebbe quanto meno consentire che il requisito della titolarità del contratto di trasporto sui due lati dell'interconnessione possa essere rispettato a livello di gruppo societario e non necessariamente di singola società (persona giuridica). Ciò consentirebbe al soggetto importatore di avvalersi dell'ausilio di una società del proprio gruppo societario per il trasporto del gas fino alla frontiera, evidentemente a condizione che quest'ultima risulti titolare del contratto di trasporto richiesto. In tal modo, l'acquisto della capacità verrebbe perfezionato da una società del gruppo, che ne resterebbe titolare a tutti gli effetti, ma la stessa demanderebbe la gestione della nomina su un lato italiano dell'interconnessione a una società dello stesso gruppo che detiene il contratto di trasporto e che può rispondere con le proprie garanzie a Snam.

In tal modo si eviterebbe la necessità che due o più società dello stesso gruppo debbano necessariamente assumere il ruolo di shipper in Italia o in un paese estero per disporre di capacità bundled, determinando inefficienze e duplicazioni di ruoli. Alcuni gruppi sono infatti organizzati secondo un modello di business in base al quale il ruolo di shipper in Italia è normalmente assunto da una controllata, la quale opera su tutta la filiera nazionale e sui mercati del bilanciamento. Qualora fosse confermato il citato requisito di accesso alle aste, tale modello dovrebbe essere rivisto e, a titolo di esempio, due shipper di uno stesso gruppo societario si troverebbero ad operare l'uno sulla G – 1 (essendo titolare di capacità import), mentre l'altro sulla PB-GAS



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

(essendo utente dello stoccaggio ed impegnato sulla vendita), con conseguenti difficoltà di netting dei rispettivi portafogli e possibili ripercussioni reciproche sui prezzi di sbilanciamento.

Peraltro si sottolinea anche che, almeno nella fase iniziale, la capacità bundled contendibile sul mercato sarà relativamente ridotta e residuale, essendo sul lato austriaco già stata conferita capacità pluriennale. Per tale ragione si auspica di attuare le disposizioni CAM in Italia secondo un livello di flessibilità che rispetti la sopra menzionata esigenza.

Inoltre, relativamente alle proposte formulate per l'attuazione del meccanismo della competing capacity, si sottolinea come l'assenza di congestioni sugli entry di Gela e Mazara non faccia emergere, con riferimento agli stessi, l'esigenza di definire criteri di conferimento basati su simili procedure. Infatti, in base alla consultazione dell'Autorità 270/2013/R/gas, l'opportunità di istituire o meno competing capacity su determinati entry dovrebbe discendere dalla necessità di risolvere congestioni avvalendosi di meccanismi di mercato e di favorire la formazione di segnali di prezzo idonei a dare indicazioni sul valore attribuito dal mercato all'eventuale potenziamento delle infrastrutture coinvolte. Essendo Gela e Mazara non caratterizzati da particolari fenomeni di congestione, si richiede quindi di escluderli dall'applicazione di tali strumenti. Si evidenzia peraltro che la proposte attuative della presente consultazione relative a tale meccanismo non presentino sufficienti dettagli operativi sulle eventuali condizioni e modalità di applicazione.

Si coglie infine l'occasione della presente consultazione attuativa del regolamento CAM per evidenziare una criticità emersa con riferimento alla gestione operativa dell'entry point di Gela. Essendo tale entry point extra-UE non oggetto delle attuazioni delle regole CAM (Capacity Allocation Mechanism) sulla bundled capacity, nonché solo marginalmente impattato dalla CMP (Congestion Management Procedures), si richiede pertanto di reintrodurre, come già previsto nell'anno termico 2012-2013, la figura del trader nelle regole di allocazione, in modo da permettere la gestione operativa dei contratti di importazione.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore eventualmente necessario chiarimento e futura opportunità di confronto in materia, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi